R.G. 39/24 P.U.

Tribunale di Chieti

Sezione Fallimentare

composto dai Sig.ri Magistrati:

dott.	Guido Campli	Presidente
dott.	Alessandro Chiauzzi	Giudice Relatore
dott.	Francesco Turco	Giudice

riunito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024;

VISTO il ricorso depositato in data 4 aprile 2024, con cui la società LAZIALE FOOD S.r.l. Unipersonale, con sede in San Giovanni Teatino (CH) alla Via Po n.107 (numero di Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti Pescara: 02347140697), rappresentata e difesa dall'avv. Evo Talone, in virtù di procura posta in calce al ricorso, ha proposto domanda di ammissione al concordato preventivo con parziale continuità aziendale indiretta, ai sensi dell'art. 44 C.C.I.I., riservandosi di presentare, entro un termine da assegnare, una proposta definitiva di concordato, corredata di piano e documentazione;

VISTO il provvedimento del Tribunale depositato in data 29 aprile 2024, con il quale è stato concesso termine sino al 21 giugno 2024 per la presentazione della proposta e del piano (su istanza della società ricorrente, il termine assegnato è stato prorogato sino al giorno 19 agosto 2024);

RILEVATO che la società ricorrente, in data 19 agosto 2024, ha provveduto al deposito della proposta e del piano entro il termine assegnato;

RILEVATO che la parte ricorrente ha adempiuto agli obblighi informativi periodici disposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 1 lett. c) C.C.I.I.;

LETTO ed esaminato il parere rimesso dal Commissario Giudiziale;

RILEVATO che: la proposta ed il piano (trattasi di concordato con parziale continuità aziendale) risultano completi, sia con riguardo alla legittimazione dell'organo proponente, sia alla compiuta produzione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 39 C.C.I.I.; al piano è allegata la

relazione resa da professionista in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, recante l'attestazione di cui all'art. 84 comma 5 e 87 comma 3 C.C.I.I.;

CONSIDERATO che: il carattere preliminare e sommario dell'indagine commessa al Collegio nella presente fase non consente un vaglio sostanziale della fattibilità del piano, né, tanto meno, della convenienza della proposta, da rimettersi alle determinazioni del ceto creditorio e alle successive autonome valutazioni in sede eventuale di omologazione; in ogni caso, in considerazione anche di quanto riportato nel parere (positivo) del Commissario Giudiziale, il piano non può ritenersi manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali; ne consegue che, per l'effetto, non sussistono ragioni per dichiarare inammissibile in limine il ricorso proposto;

p.q.m.

VISTO l'art. 47 C.C.I.I.,

- nomina Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi;
- conferma la nomina, quale Commissario Giudiziale, dell'avv. Antonella De Felice;
- stabilisce al 20 febbraio 2025 la data iniziale e al 10 marzo 2025 la data finale per l'espressione del voto dei creditori, da effettuarsi mediante comunicazione via posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale;
- dispone che il Commissario Giudiziale comunichi, entro il 15 novembre 2024, questo provvedimento ai creditori, ammessi al voto secondo proposta;
- fissa termine perentorio all'8 novembre 2024, entro il quale la società debitrice deve depositare nella Cancelleria del Tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari ad € 84.000,00;
- dispone che il Commissario Giudiziale rediga l'inventario del patrimonio del debitore e depositi la relazione particolareggiata di cui all'art. 105 comma 1 C.C.I.I. almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori (si rammenta che copia della relazione deve essere trasmessa al Pubblico Ministero);
- dispone che, entro il termine di quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il Commissario Giudiziale illustri la sua relazione e la proposta definitiva del debitore mediante comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore (alla relazione va allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi);

- rammenta che, entro il termine di dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso nonché i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Commissario Giudiziale;
- dispone che il Commissario Giudiziale depositi la propria relazione definitiva e la comunichi ai creditori, al debitore ed agli altri interessati entro il termine di sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;
- dispone che questo decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.

Chieti, 24 ottobre 2024

Il Presidente

dott. Guido Campli

Il Giudice Rel.

dott. Alessandro Chiauzzi